



**REGIONE DEL VENETO**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS - VINCA - NUVV)**  
**SETTORE PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 215/2015

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la realizzazione di opere di sistemazione dell'area del punto informazioni di Pian d'Avena, in comune di Pedavena (BL).  
Pratica 3154

Codice SITI NATURA 2000: SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi"; ZPS IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine"

**La sottoscritta:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la DGR n. 4055/2008 ad oggetto "Direttiva 92/43/CEE, art.6, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art.5; D.G.R. n. 740 del 14 marzo 2006. Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza ambientale, Selezione Preliminare (screening), riguardante la realizzazione di un punto informazioni e ristoro a servizio dell'area attrezzata di Pian d'Avena all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in comune di Pedavena";

ESAMINATA la relazione di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. for. Giovanni CARAZZAI e trasmessa dall'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con nota n. 5058 del 30/11/2015, acquisita al prot. reg. con n. 489676 del 01/12/2015 e n. 497883 del 04/12/2015 (riferito allo studio in formato cartaceo e alla documentazione su supporto informatico delle banche dati vettoriali);

PRESO ATTO che tale documentazione non risulta essere conforme ed completa con i contenuti di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RISCONTRATO che è comunque possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che la relazione per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 conseguenti alla sistemazione dell'area del Punto informazioni attraverso la realizzazione di un manufatto prefabbricato ligneo per il sostegno di un impianto fotovoltaico e per il ricovero temporaneo dei visitatori da collocarsi nella porzione nordorientale dell'esistente parcheggio in ghiaio stabilizzato;

PRESO ATTO che il suddetto prefabbricato, ancorato ad una platea in cemento armato raccordata alla pavimentazione esistente in ghiaio, ha dimensioni planimetriche di m 4,70 x 9,70 m (perimetralmente la struttura è completata sui lati sud ed ovest con un paramento rimovibile in legno) e che sono previsti la messa in opera di alcuni elementi di arredo urbano, la posa di un sistema di tubi drenanti lungo i margini meridionale e orientale dell'area a parcheggio e il collocamento di una cisterna interrata di raccolta d'acqua potabile (e relativo sistema di pompaggio e filtraggio);

PRESO ATTO che non è nota la durata stimata per la realizzazione degli interventi in argomento (fatto salvo che i lavori saranno avviati entro 90 giorni dalla data di inizio lavori);

- PRESO ATTO che il presente intervento completa una fase di riqualificazione ambientale già iniziata con la realizzazione di un'area di pic-nic e di un parcheggio per veicoli, a cura del Corpo Forestale dello Stato (UTB di Belluno, secondo la convenzione amministrativa stipulata tra l'Ente Parco ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) e quindi la completa efficacia e operatività del progetto in argomento si esaurisce con la presente istanza;
- RISCONTRATO che è mancante il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al par. 2.1 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, le opere e gli interventi in argomento ricadono interamente nel sito SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi";
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 4240/08, gli interventi in argomento coinvolgono porzioni di superfici riferibili al seguente habitat di interesse comunitario: 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)";
- CONSIDERATO che è stata riconosciuta una situazione non congruente con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 4240/08), per quanto attiene l'intero complesso prativo di Pian d'Avena (ad Est della SP 473) in riferimento alla strada sterrata che lo attraversa per l'intera estensione in posizione mediana e all'area di sosta in corrispondenza del punto informativo;
- VERIFICATO che ciò trova riscontro rispetto al patrimonio ufficiale regionale ortofotografico (AGEA 2012, CGR2007, ITALY 2000, REVEN 1991);
- CONSIDERATO che la nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, costituisce circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i;
- PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto nella suddetta nota del Segretario Regionale, lo studio per la valutazione di incidenza, rispetto alle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 17 aprile 2007 n. 1066, propone per l'area in esame la rettifica delle tipologie di habitat riconosciute dalla D.G.R. n. 4240/08;
- PRESO ATTO che, in riferimento della succitata nota, per la rettifica di cui al punto precedente è stato predisposto l'aggiornamento del geodatabase della cartografia degli habitat;
- RISCONTRATO che, in riferimento della succitata nota, per la rettifica di cui al punto precedente non è stato indicato e fornito il riferimento fotogrammetrico utilizzato e non sono stati predisposti gli ulteriori geodatabase di cui alla DGR n. 1066/2007;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che, in ragione della imprecisione cartografica, è stata effettuato l'aggiornamento della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie per l'area in argomento sulla base di una nuova ripresa fotogrammetrica (e senza provvedere ad un'analisi di maggior dettaglio e al relativo approfondimento a scale maggiori);
- PRESO ATTO che la proposta di modifica della cartografia degli habitat e degli habitat di specie provvede alla rideterminazione delle geometrie riferite alle superfici dei seguenti habitat di interesse comunitario: 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 7230 "Torbiera basse alcaline";
- VERIFICATO che la suddetta documentazione è sufficiente per riscontare la congruenza geometrica nel ripartire le superfici in parola secondo le evidenze del repertorio aerofotogrammetrico regionale CGR 2007 e che tuttavia tale geodatabase non risulta essere topologicamente congruo;
- VERIFICATO che non è riscontrabile una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07 (campo A5 "CLC", A27 "ACQUISIZ", A28 "AGGIORN");
- RITENUTO che, ai fini della Valutazione di Incidenza e per gli aspetti di cui alla summenzionata nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009, il presente database georeferenziato dovrà essere adeguato topologicamente e in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, rispetto alla suddetta proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, non risultano essere coinvolte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;
- PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento riconosce i seguenti fattori di

- perturbazione di cui allegato B della D.G.R. n. 2299/2014 (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
- CONSIDERATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori non è rispondente ai criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e che nella determinazione dell'area di influenza (anziché definita sulla base dei valori di fondo) si ricorre genericamente al principio di precauzione, riportando valori arbitrari (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- CONSIDERATO che per questi fattori la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;
- RISCONTRATO che è mancante il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al par. 2.2 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale di influenza è coincide con l'ambito di influenza stimato per H06.01.01 e pari a 300 m dalla sorgente emissiva e che il dato in formato vettoriale dei limiti spaziali e temporali (di cui al par. 2.3 della selezione preliminare) identificati nello studio esaminato non è coerente con le specifiche tecniche cartografiche regionali (in quanto privo di metadato);
- RITENUTO che siano forniti i dati vettoriali di cui al par. 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare in coerenza con quanto fissato nell'allegato A alla DGR 2299/2014;
- PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 7230 "Torbiere basse alcaline", 9180\* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerior*", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", 91L0 "Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)"
- PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza identifica una relazione con i suddetti fattori di perturbazione per i suddetti habitat di interesse comunitario ma né esclude un coinvolgimento in fase di realizzazione delle opere e degli interventi in argomento;
- PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha indicato la presenza all'interno dell'area di analisi delle seguenti specie: *Lucanus cervus*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Aegolius funereus*, *Asio otus*, *Bonasa bonasia*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Crex crex*, *Cuculus canorus*, *Dendrocopos major*, *Dryocopus martius*, *Erithacus rubecula*, *Falco peregrinus*, *Falco subbuteo*, *Fringilla coelebs*, *Glaucidium passerinum*, *Lanius collurio*, *Loxia curvirostra*, *Milvus migrans*, *Nucifraga caryocatactes*, *Parus ater*, *Parus cristatus*, *Parus montanus*, *Pernis apivorus*, *Phylloscopus collybita*, *Picus canus*, *Picus viridis*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Scolopax rusticola*, *Strix aluco*, *Sylvia atricapilla*, *Tetrao urogallus*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Turdus viscivorus*, *Lepus timidus*, *Martes martes*;
- PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha ritenuto che le suddette specie non siano vulnerabili ai fattori di perturbazioni riconosciuti (ad eccezione di *Cuculus canorus*, *Fringilla coelebs*, *Parus ater*, *Phylloscopus collybita*, *Sylvia atricapilla*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Turdus viscivorus* per le quali non viene fornita alcuna indicazione);
- PRESO ATTO che, nello studio esaminato, gli effetti conseguenti ai suddetti fattori di perturbazione nei confronti degli habitat e delle specie di cui al sito SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi" e al sito ZPS IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine" sono ritenuti essere nulli;
- RISCONTRATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili, e maggiormente pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione (di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014):
- D02 "Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", rispetto alla realizzazione dei sottoservizi per l'edificio in progetto;
  - G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", in relazione alla presenza e utilizzo delle macchine operatrici;
  - G01.08 "Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", in riferimento alla frequentazione dell'edificio in progetto;
  - G03 "Centri visita e centri interpretativi", in relazione all'opera in progetto e relative dotazioni annesse;
  - H02.07 "Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", rispetto agli scarichi dell'edificio in progetto;
  - H06.01.02 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", in riferimento alla

- frequentazione dell'area di sosta e zone circostanti a seguito della realizzazione dell'edificio in progetto;
- H06.02 "Inquinamento luminoso", in riferimento ai sistemi di illuminazione artificiale;
  - J02.01.03 "Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", rispetto al sistema di drenaggio per l'area di sosta;
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;
- CONSIDERATO che l'ambito di influenza conseguente ai suddetti ulteriori fattori di perturbazione risulta essere compreso nell'area in cui si realizzano le opere e gli interventi in argomento e che, tuttavia, i limiti temporali di influenza non si esauriscono con la realizzazione degli interventi;
- PRESO ATTO che la caratterizzazione dei suddetti habitat di interesse comunitario è stata effettuata solamente rispetto a: superficie, rappresentatività e grado di conservazione;
- PRESO ATTO che il grado di conservazione stimato per ciascuno degli habitat di interesse comunitario è in parte derivato dall'approfondimento per la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione, ancorché declinato nei sottocriteri che lo compongono, non risulta espresso in modo da definire esplicitamente (e verificabile) la relativa valenza locale in riferimento al valore attribuito al parametro (in termini di struttura – parte biotica e parte abiotica, funzioni e possibilità di ripristino) e che pertanto tale stima è da ritenersi effettuata sulla base del giudizio esperto;
- PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche strutturali e funzionali degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali e specie;
- CONSIDERATO che nella stima del grado di conservazione per ciascuna delle specie di interesse comunitario non sono esplicitate le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, e che pertanto tale stima è da ritenersi effettuata sulla base del giudizio esperto;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le seguenti specie di interesse conservazionistico non sono state fornite indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame: *Anacamptis pyramidalis*, *Lopinga achine*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Alcedo atthis*, *Muscardinus avellanarius*, *Ursus arctos*;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31112 - Aceri-frassineto con ostraia", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31143 - Faggeta montana tipica esomesalpica", "31146 - Faggeta submontana con ostraia", "31193 - Carpineto con ostraia", "31221 - Formazione antropogena di conifere", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
- CONSIDERATO che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Anacamptis pyramidalis*, *Parnassius mnemosyne*, *Bufo viridis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Muscardinus avellanarius*, *Ursus arctos*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei

confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;

CONSIDERATO che l'area in cui sarà realizzato l'edificio in argomento (superficie in ghiaino stabilizzato) è situata in adiacenza ad aree corrispondenti ai seguenti habitat di interesse comunitario: 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 7230 "Torbiere basse alcaline";

RITENUTO che le superfici corrispondenti agli habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)" e 7230 "Torbiere basse alcaline" siano opportunamente delimitate, evitando quindi qualsiasi intervento (compreso il sistema di drenaggio e gli scarichi dell'edificio) che possa modificarne l'attuale estensione e condizione fisionomico-strutturale;

CONSIDERATO che, in assenza del cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è esclusa una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario a ridotta vagilità;

RITENUTO che l'area interessata dagli interventi in argomento sia opportunamente delimitata con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti e in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;

CONSIDERATO che per la misura degli effetti e per la valutazione della vulnerabilità risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);

RITENUTO che a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive da parte del personale qualificato, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza secondo le seguenti modalità: entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi;

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

CONSIDERATO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:

- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare), e altresì si ravvisa:
  - l'assenza del dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 2.1 e 2.2 della selezione preliminare;
  - la mancata congruità del dato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare;
  - l'assenza del dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto alle pubblicazioni richiamate nello studio, e compilati secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007;

- i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: D02 "Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G01.08 "Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", G03 "Centri visita e centri interpretativi", H02.07 "Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.01.02 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", H06.02 "Inquinamento luminoso", J02.01.03 "Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere";
2. di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) nell'esecuzione degli interventi in argomento;
3. di delimitare durante l'esecuzione degli interventi le superfici corrispondenti agli habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)" e 7230 "Torbiere basse alcaline" e di evitare qualsiasi intervento (compreso il sistema di drenaggio e gli scarichi dell'edificio) che possa modificarne l'attuale estensione e condizione fisionomico-strutturale;
4. di delimitare l'area interessata dagli interventi in argomento con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti e in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;
5. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
6. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi;
7. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione delle attività in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
10. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
  - a. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
  - b. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto

- costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
- c. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
  - d. il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto alle pubblicazioni richiamati nello studio e compilati secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE,
  - e. il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto all'adeguamento topologico del geodatabase per la modifica della vigente cartografia degli habitat e in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007;
11. di subordinare l'avvio delle attività di progetto alla verifica da parte dell'autorità competente per la valutazione di incidenza della conformità e della congruità del geodatabase di cui al punto 11, lettera e;

PERTANTO

#### **PRENDE ATTO**

della dichiarazione del dott. for. Giovanni CARAZZAI, il quale dichiara che *"La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'autorità competente per la sua approvazione, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, per il progetto "SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL PUNTO INFORMAZIONI DI PIAN D'AVENA IN COMUNE DI PEDAVENA (BL)"*,

#### **ESPRIME**

un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza riguardante la realizzazione di opere di sistemazione dell'area del punto informazioni di Pian d'Avena, in comune di Pedavena (BL)

e

#### **RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
- il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
- il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
- il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto alle pubblicazioni richiamati nello studio e compilati secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE,
- il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto all'adeguamento topologico del geodatabase per la modifica della vigente cartografia degli habitat e in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007;

F.to avv. Paola Noemi FURLANIS

Venezia, lì 22.12.2015